



---

## **PARTE SPECIALE S**

# **REATI AMBIENTALI (¹)**

---

---

**1**  
(¹) Così come modificati dalla legge 22 maggio 2015, n. 68.

# Parte speciale S

## REATI AMBIENTALI

---

La “parte speciale S” è dedicata alla trattazione dei reati ambientali così come individuati nell'art. 25 *undecies* d.lgs. n. 231 del 2001.

Ai fini del presente documento si considera Protocollo di prevenzione “una specifica connotazione di una variabile organizzativa, secondo cui è progettata l'attività sensibile o che agisce sugli output della stessa, con l'effetto di azzerare o ridurre la probabilità o la frequenza con cui può essere compiuto un reato del catalogo di cui al d.lgs. n. 231 del 2001”.

### **1. Le “macro aree” di attività sensibili in relazione ai reati ambientali così come individuati nell'art. 25 *undecies* d.lgs. n. 231 del 2001: elencazione.**

Nell'ambito della struttura organizzativa ed aziendale di Zaccaria Costruzioni S.r.l. sono state individuate delle “macro aree” di attività sensibili, ovvero dei settori e/o dei processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati ambientali, ovvero nell'ambito di tutte le attività e le unità nelle quali ci sia astrattamente in rischio di un potenziale impatto ambientale, diretto o indiretto.

In ottemperanza ai disposti di cui all'articolo 6 comma 2 del D.Lgs. 231/01, si è provveduto all'individuazione delle cosiddette “aree a rischio”, ovvero delle attività nell'ambito delle quali possono essere commessi i reati di tipo ambientali. Nello specifico:

- violazione degli artt. 452 quaterdecies <sup>(2)</sup>, 727-bis e 733-bis del codice penale;
- violazione degli articoli del D.Lgs. 152/06, qui di seguito citati: art. 137, commi 2, 3, 5 (1° e 2° periodo), 11, 13; art. 256, commi 1 (lettere “a” e “b”), 3 (1° e 2° periodo), 4, 5, 6 (1° periodo); art.257, commi 1 e 2; art.258, comma 4 (2° periodo); art.259, comma 1; art.260-bis, commi 6, 7 (2° e 3° periodo), 8 (1° e 2° periodo); art.279, comma 5;
- violazione degli articoli della L. 150/92, qui di seguito citati: art.1, commi 1 e 2; art.2, commi 1 e 2; art.3-bis, comma 1; art.6, comma 4;
- violazione dell'art.3, comma 6 della L. 549/93;
- violazione degli articoli del D.Lgs.202/07, di seguito citati: art.8, commi 1 e 2; art.9, commi 1 e 2;

In particolare sono stati individuati i seguenti processi “sensibili” che possono ricondurre, direttamente o indirettamente, a scenari illeciti:

- Gestione delle emergenze
- Gestione e smaltimento dei rifiuti
- Gestione delle emissioni in atmosfera
- Gestione degli scarichi idrici
- Prevenzione della contaminazione del suolo e sottosuolo

### **2. I ruoli aziendali coinvolti, i reati prospettabili e i protocolli preventivi adottati dalla Società.**

---

<sup>2</sup> Articolo introdotto dal D.lgs. 21/2018, in sostituzione dell'art. 260, D.lgs. 152/2006

Stante la particolare struttura dei reati ambientali – la maggior parte dei quali di natura contravvenzionale - , la posizione dei soggetti che formano la catena delle responsabilità in questo contesto nonché i criteri attraverso i quali il sistema addebita loro la responsabilità stessa, si ritiene che per quanto riguarda i ruoli aziendali coinvolti, debbano essere presi in considerazione, il datore di lavoro, i suoi delegati e le altre funzioni aziendali destinatarie delle procedure richiamate.

In tale contesto sono stati individuati, altresì, i “protocolli preventivi” predisposti dalla Società al fine di evitare che tali reati possano essere compiuti nell’interesse o a vantaggio della Società stessa; tali protocolli possono essere “PROTOCOLLI PREVENTIVI DI SISTEMA” o, talvolta, “PROTOCOLLI PREVENTIVI SPECIFICI”, a seconda che riguardino, i primi, ad esempio, l’organizzazione della Società o la formazione del personale, ed i secondi, la previsione di procedure aziendali specifiche.

## **1. Art. 727, 733 bis c.p.; art. 137, 279 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.**

### **Protocolli preventivi**

- 1) Identificazione e valutazione di aspetti ambientali in funzione dei beni prodotti, dei servizi resi e delle attività svolte in condizioni operative normali, anomale, in condizioni di avviamento e di fermata e in situazioni di emergenza e incidenti;
- 2) identificazione e valutazione di significatività in relazione agli impatti ambientali diretti e indiretti correlati, anche sulla base del contesto territoriale di riferimento, nel rispetto della normativa vigente e dei relativi provvedimenti autorizzativi;
- 3) identificazione e valutazione di misure di prevenzione, protezione e mitigazione degli impatti ambientali conseguenti alla valutazione di significatività degli aspetti ambientali;
- 4) disciplina delle attività di ottenimento, modifica e rinnovo delle autorizzazioni ambientali, affinché siano svolte in osservanza delle prescrizioni normative vigenti;
- 5) Misura e monitoraggio delle prestazioni ambientali definendo ruoli, responsabilità, modalità e criteri per l’esecuzione delle attività di:
  - a. identificazione e aggiornamento dei punti di scarico/emissione e dei punti di campionamento;
  - b. definizione dei programmi dei campionamenti e delle analisi degli scarichi/emissioni in linea con quanto previsto dalle prescrizioni autorizzative e dalla normativa vigente;
  - c. monitoraggio dei dati riguardanti gli scarichi/emissioni, ivi compresi i certificati analitici e i campionamenti effettuati;
- 6) Trattamento dei superamenti dei valori limite autorizzati e azioni correttive al fine di realizzare:
  - a. investigazione interna dei superamenti rilevati dalle determinazioni analitiche effettuate su scarichi/emissioni;
  - b. risoluzione dei superamenti rilevati dalle determinazioni analitiche effettuate su scarichi o emissioni.

## **2. Art. 727 bis, 733 bis c.p.; art. 257 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.**

### **Protocolli preventivi**

- 1) disciplina delle attività di manutenzione e ispezione degli impianti lungo tutto il loro ciclo di vita, definendo:
  - a. ruoli, responsabilità e modalità di gestione degli impianti;
  - b. periodiche verifiche di adeguatezza, integrità e regolarità degli impianti;
  - c. pianificazione, compimento e verifica delle attività di ispezione e manutenzione mediante personale esperto e qualificato.
- 2) Adozione e attuazione di uno strumento organizzativo che:
  - a. regoli la scelta e lo svolgimento dei rapporti con fornitori e appaltatori, imponendo di tenere conto dei requisiti morali e tecnico professionali degli appaltatori, comprese le necessarie autorizzazioni previste dalla normativa;

- b. imponga di verificare la corrispondenza di quanto eventualmente fornito con le specifiche di acquisto e le migliori tecnologie disponibili in tema di tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza;
- c. definisca modalità di inserimento di clausole contrattuali relative al rispetto della normativa ambientale rilevante nell'esecuzione del singolo contratto di fornitura o appalto;

### **3. Art. 3 legge n. 549/1993.**

#### **Protocolli preventivi**

- 1) Previsione di modalità e di criteri per:
  - a. il censimento di asset contenenti sostanze lesive dell'ozono e la definizione del relativo piano di controlli manutentivi e/o di cessazione dell'utilizzo e dismissione dell'asset, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
  - b. le verifiche periodiche di rispetto del piano ed attivazione di azioni risolutive in caso di mancato rispetto.

### **4. Art. 256, 258 – 260 bis d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.**

#### **Protocolli preventivi**

- 1) scelta degli smaltitori di rifiuti, imponendo di tenere conto dei requisiti morali e tecnico professionali degli appaltatori, comprese le necessarie autorizzazioni previste dalla normativa;
- 2) verifica periodica delle autorizzazioni in possesso degli smaltitori selezionati e monitoraggio degli stessi;
- 3) Caratterizzazione e classificazione dei rifiuti, consistente in:
  - a. identificazione, analisi, classificazione e registrazione dei rifiuti;
  - b. verifica rispetto ai dati dei certificati forniti dal laboratorio di analisi dei rifiuti, della corretta classificazione del rifiuto riportata nella documentazione prevista per la movimentazione dei rifiuti dalla normativa vigente;
  - c. verifica della corretta indicazione dei quantitativi e dei pesi dei rifiuti;
- 4) Deposito temporaneo di rifiuti prevedendo:
  - a. la definizione dei criteri per la scelta/realizzazione delle aree adibite a deposito temporaneo di rifiuti;
  - b. l'identificazione delle aree adibite al deposito temporaneo di rifiuti;
  - c. la raccolta dei rifiuti per categorie omogenee e l'identificazione delle tipologie di rifiuti ammessi all'area adibita a deposito temporaneo;
  - d. l'avvio delle operazioni di recupero o smaltimento dei rifiuti raccolti, in linea con la periodicità indicata e/o al raggiungimento dei limiti quantitativi previsti dalla normativa vigente.

#### **protocolli preventivi di sistema**

Previsione dei divieti nel Codice etico

Diffusione del Codice etico verso tutti i dipendenti e i terzi destinatari

Sistema di deleghe

Informazione e formazione specifica del personale

Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nei processi

Sistema disciplinare

Documento programmatico di sicurezza

Clausola 231/01 nei contratti con i terzi

Gestione delle risorse finanziarie  
Tracciabilità/archiviazione  
Direttiva aziendale in materia di antiriciclaggio  
Clausola I. 136/2010 nei contratti con i subappaltatori e i fornitori  
Sistema di gestione aziendale  
Procedura di nomina del responsabile interno autorizzato a trattare con la PA  
Richiesta certificato del casellario giudiziale ex art. 25 bis D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313

### **3. I principi generali di comportamento**

Nello svolgimento delle attività aziendali la Società dovrà seguire le seguenti regole di comportamento:

- a) responsabilizzazione dell'intera organizzazione aziendale, dal Datore di Lavoro a ciascuno dei Lavoratori nella gestione ambientale, ciascuno per le proprie attribuzioni e competenze, al fine di evitare che l'attività di prevenzione venga considerata di competenza esclusiva di alcuni soggetti con conseguente mancanza di partecipazione attiva da parte di taluni Esponenti Aziendali;
- b) impegno a perseguire il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali, anche tramite l'individuazione, l'aggiornamento e la valutazione periodica degli aspetti ambientali significativi;
- c) impegno a fornire le risorse umane e strumentali necessarie, valutando l'opportunità di investimenti per nuovi strutture, macchinari, attrezzature e considerando in tale valutazione, oltre agli aspetti economico- finanziari, anche gli aspetti di tutela dell'ambiente;
- d) impegno a garantire che ciascun Esponente Aziendale, nei limiti delle rispettive attribuzioni, sia sensibilizzato e formato per svolgere i propri compiti nel rispetto delle norme ambientali;
- e) impegno al coinvolgimento ed alla consultazione dei Lavoratori, anche attraverso i propri RLS;
- f) impegno a promuovere la collaborazione con le Autorità Competenti al fine di stabilire un efficace canale di comunicazione rivolto al miglioramento continuo delle prestazioni in tema di tutela dell'ambiente;
- g) impegno alla riduzione degli impatti ambientali generati dall'attività; in particolar modo degli aspetti ambientali significativi (contenimento dei consumi energetici, contenimento e controllo dei prodotti chimici soprattutto pericolosi, contenimento e controllo dei rifiuti pericolosi ed ottimizzazione del riciclaggio degli stessi).

### **5. I compiti dell'Organismo di Vigilanza**

In relazione alla prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale, l'OdV, tra l'altro, deve:

- a) con riferimento alle situazioni a rischio l'OdV provvede all'espletamento delle seguenti attività:
  - verifiche periodiche sul rispetto delle procedure aziendali interne in materia di tutela ambientale;
  - monitoraggio sull'efficacia delle verifiche a prevenire la commissione dei reati;
  - esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti da qualsiasi dipendente ed effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
  - esame delle segnalazioni concernenti eventuali violazioni del Modello, ivi incluse le segnalazioni, non riscontrate tempestivamente dai soggetti competenti, concernenti eventuali deficienze o inadeguatezze dei luoghi, del sistema di gestione ambientale adottato dalla Società, ovvero riguardanti una situazione di pericolo connesso alla tutela dell'ambiente;

- monitoraggio della funzionalità del complessivo sistema preventivo adottato dalla società con riferimento al settore ambientale, in quanto organismo idoneo ad assicurare l'obiettività, l'imparzialità e l'indipendenza del settore di lavoro sottoposto a verifica.

Più in generale, l'OdV deve:

- vigilare sull'adeguatezza e sul rispetto del Modello, incluso il Codice Etico;
- proporre al Consiglio di Amministrazione, ovvero alle funzioni aziendali eventualmente competenti, gli aggiornamenti del Modello, del sistema preventivo adottato dalla Società ovvero delle procedure aziendali vigenti, che si rendessero necessari o opportuni in considerazioni di eventuali inadeguatezze riscontrate, ovvero a seguito di significative violazioni o di cambiamenti della struttura organizzativa della Società in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

L'OdV deve comunicare al Cda, secondo i termini e le modalità previste dal Modello, i risultati della propria attività di vigilanza e controllo.